

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **AFFITTI BREVI E TURISTICI: OBBLIGHI PER I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E FAQ**

Proroga per il CIN per gli affitti brevi: gli obblighi slittano al 01.01.2025. I proprietari o gestori di unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica devono anche adeguare le dotazioni di sicurezza minime previste, includendo estintori portatili e dispositivi di rilevazione gas e monossido nelle strutture. In proposito, il Ministero ha aggiornato le FAQ.

- **RIFORMA FISCALE IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI/DONAZIONI E GLI ALTRI TRIBUTI**

Con il D. Lgs 139/2024 si dà attuazione alla riforma fiscale, con effetto dal 01.01.2025, per il riordino del sistema impositivo indiretto, in particolare imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e gli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024 PROROGATA AL 30 NOVEMBRE**

Proroga al 30.11.2024 del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, per la redazione/asseverazione della perizia di stima e per la rideterminazione del costo d'acquisto di terreni e partecipazioni possedute alla data 01.01.2024.

- **CREDITO ACQUISTO MATERIALI DA RECUPERO: DOMANDE AL VIA**

Con avviso pubblicato sul sito del Ministero è stato comunicato che le domande inerenti le spese sostenute nel 2023 per il credito d'imposta al 36% per l'acquisto di materiali di recupero, possono essere presentate entro il 20 dicembre 2024. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 31.10.2024 AL 15.11.2024**

LA SETTIMANA IN BREVE

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Buoni pasto anche per i giorni di ferie: a dirlo la Cassazione

La sentenza n. 25840 della Corte di cassazione ha affrontato la questione relativa al diritto dei lavoratori di ricevere una retribuzione completa durante il periodo di ferie. In particolare, allineandosi alle indicazioni della Corte Europea, chiarisce che il buono pasto è da ricomprendere nel concetto di retribuzione e quindi è dovuto anche per i giorni di ferie. La Cassazione ha ribadito l'importanza del diritto europeo in tema di ferie retribuite, secondo cui il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione ordinaria anche durante le ferie, in modo da non essere dissuaso dal godere del periodo di riposo, necessario per la sua salute e sicurezza.

Turismo: finanziamenti a fondo perduto per la formazione

E' stato pubblicato sul sito del Ministero del turismo un [avviso](#) per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto per progetti formativi di alta qualificazione nell'ambito turistico. Il fondo conta su risorse complessive per 4 milioni e mezzo di euro, e sono ammessi al finanziamento istituzioni universitarie, istituti e enti di formazione, statali e non, autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. **La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 22 novembre 2024** esclusivamente tramite PEC all'indirizzo fondoformazione.mitur@pec.aci.it.

Rilevanza degli immobili come beni merce: principio della Cassazione

Con l'Ordinanza n 25550 la Corte di cassazione ha sancito un principio secondo cui i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina dei "beni merce" e non a quella dei "beni patrimoniali".

Flussi 2025: ecco i click day, modelli e istruzioni

E' stata pubblicata il 24 ottobre la [circolare congiunta](#) del Ministero dell'Interno, con Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce **le istruzioni per i flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il 2025**, come previsto dal [Decreto legge 145 2024](#). In allegato alla circolare sono presenti i [modelli da utilizzare per le richieste](#) di nulla osta e le preventive verifiche ai CPI. Tra le principali novità:

1. **10.000 ingressi extra per gli assistenti familiari e sociosanitari per disabili e grandi anziani**
2. i datori di lavoro **privati possono accedere con le proprie credenziali SPID CIE** e presentare fino a 3 richieste di nulla osta

Sono già indicate **le date dei click day**:

- ◆ **5, 7 e 12 febbraio 2025 con precompilazione dal 1 al 30 novembre 2024**
- ◆ **1° ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025** per restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo



Per presentare una richiesta, i **datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC** registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o INAD (per persone fisiche).

Lavoro interinale: le linee guida della Corte UE

Nella sentenza della [Corte di giustizia europea 441/23 pubblicata il 24 ottobre 2024](#) vengono ribaditi i principi cardine della normativa in materia di lavoro interinale ai quali le discipline nazionali devono adeguarsi (cd. lavoro in somministrazione nella normativa italiana). La Corte stabilisce che

- ◆ **La direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale si applica a qualsiasi persona o azienda che assume un lavoratore per assegnarlo temporaneamente a un'altra impresa**, dove lavorerà sotto la supervisione e direzione di quest'ultima. Questo vale **anche se tale persona o azienda non è ufficialmente riconosciuta come agenzia interinale secondo la normativa nazionale**, ad esempio, se non ha le necessarie autorizzazioni.
- ◆ l'azienda utilizzatrice (quella che riceve il lavoratore) è responsabile di supervisionare e dirigere il lavoro del lavoratore, definendo cosa deve fare, come deve farlo e assicurandosi che rispetti le regole interne;
- ◆ Un **lavoratore inviato tramite agenzia interinale deve ricevere, per tutto il periodo in cui lavora presso l'impresa utilizzatrice, uno stipendio almeno pari a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto direttamente** da quella stessa impresa.

Split Payment: istruzioni per nota variazione in diminuzione

Con [Risposta a interpello n 210 del 25 ottobre](#) le Entrate chiariscono quando, nello Split payment, si possa emettere nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento del corrispettivo (articolo 26, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972) oltre l'anno.

Nel caso di specie, una società ha emesso fattura in regime di scissione dei pagamenti ma decorso un anno, è sopravvenuta la necessità di procedere all'emissione di una nota di credito per rettificare l'importo originariamente fatturato e non incassato.

Nel caso di specie, è possibile procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria.

Titoli di stato intestati a persone fisiche comunicati all'ADE: nuovo obbligo

Con [Provvedimento n 398752 del 28 ottobre](#), l'Agenzia delle Entrate ha dettato **disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari** di cui all'articolo 7, sesto comma, del DPR 605/73. In particolare, si tratta di un nuovo obbligo per operatori finanziari, banche, Poste spa, intermediari finanziari, società di investimento e risparmio, tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, **che da quest'anno, entro il 31 dicembre, dovranno trasmettere anche il valore, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche.**

Con riferimento ai dati relativi all'anno 2023, il termine per la comunicazione delle informazioni è il 31 dicembre 2024.



Controllo mail dipendenti: nuove sanzioni dal Garante

Ancora una sanzione significativa dal Garante per la privacy per utilizzo di un software di controllo e back up delle mail dei dipendenti. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali ha informato di un [nuovo provvedimento sanzionatorio](#) verso una azienda per violazioni alla privacy dei dipendenti. Nel provvedimento viene ribadito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica dei dipendenti o collaboratori né utilizzare software per effettuare backup dei messaggi.


Denunce agricoltura: stop da oggi e nuova procedura dal 4 novembre

Inps annuncia novità nelle procedure di iscrizione e variazioni nella gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli, le cui modifiche erano state dettagliate nella [circolare n. 112 del 29 dicembre 2023](#). In particolare, è stata creata una **nuova procedura telematica accessibile dal portale INPS per l'invio delle denunce aziendali e domande di iscrizione, alternativa al sistema "ComUnica"**. Nel merito, il messaggio comunica che:

- **dal 30 ottobre sono sospese le precedenti modalità e**
- **dal 4 novembre 2024 le nuove procedure saranno disponibili** previa autenticazione con la propria identità digitale, seguendo i seguenti percorsi:
 - Homepage > "Imprese e Liberi Professionisti" > "Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività" > "Iscrizione aziende agricole";
 - Homepage > "Imprese e Liberi Professionisti" > "Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività" > "Iscrizione Gestione agricoltori autonomi".

Attenzione va prestata al fatto che **il periodo di tempo dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024 viene considerato neutro ai fini degli adempimenti** di iscrizione e variazione dei datori di lavoro agricoli in scadenza nel medesimo periodo.



Concludiamo informando che a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, a partire dal 30 ottobre 2024, con decreto il MIMIT ha disposto la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Brevetti+.



AFFITTI BREVI E TURISTICI: OBBLIGHI PER I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E FAQ

È arrivata la **proroga** per il Codice identificativo nazionale (CIN) per gli **affitti brevi**: gli **obblighi** introdotti dal c.d. "Decreto Anticipi" **slittano** infatti al **01.01.2025**.

I **proprietari** o **gestori** di unità immobiliari destinate alla **locazione breve o turistica** dovranno anche **adeguare** le **dotazioni di sicurezza** minime previste, includendo **estintori portatili e dispositivi di rilevazione gas e monossido** nelle relative strutture. In proposito, il **Ministero del turismo** ha **aggiornato** le **FAQ**, con interessanti precisazioni nel merito.

AFFITTI BREVI E TURISTICI: OBBLIGHI PER I DISPOSITIVI DI SICUREZZA E FAQ	
PREMESSA	<p>Il 03.09.2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'avviso del Ministero del Turismo che annuncia l'entrata in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR); ◆ del portale telematico del Ministero per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). <p>Questo comporta che le norme dell'art. 13-ter del Decreto Anticipi¹ inerenti sia il CIN, che gli obblighi di sicurezza degli impianti, per le strutture ricettive e le locazioni, si applichino a partire dal 60° giorno successivo alla data del 3.9.2024, quindi il 02.11.2024.</p> <p>Il Ministero del Turismo (MIT) ha però prorogato i termini per l'adeguamento fino al 1.01.2025.</p> <p> Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN².</p>
REQUISITI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI	<p>Come anticipato, dal 01.01.2025 diventeranno operativi gli obblighi per la sicurezza degli impianti relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o di locazione breve.</p> <p>Per chi gestisce un'unità immobiliare in forma imprenditoriale, infatti, la normativa prescrive il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti (impianto elettrico, impianto idraulico eccetera) come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.</p> <p> Nell'ambito della FAQ del MIT, aggiornate al 22.10.2024, si specifica che gli obblighi di sicurezza in argomento si applicano soltanto alle locazioni di cui all'art. 13-ter del "Decreto Anticipi" e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>In ogni caso, la nuova disciplina prevede che tutte le unità immobiliari siano obbligate a dotarsi di:</p>

¹ i D.L. n. 145/2023

² Infatti il CIN è assegnato previa presentazione di un'istanza corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.



- ◆ dispositivi per la **rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio** funzionanti;
- ◆ **estintori portatili** a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di **uno ogni 200 metri** quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

SOGGETTO	OBBLIGHI SICUREZZA	CHIARIMENTO FAQ MIT
PRIVATO	SÌ	Si ricomprendono tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve o per finalità turistiche, sia gestite nelle forme imprenditoriali, sia gestite nelle forme non imprenditoriali
B&B	NO	Secondo la normativa sul CIN è soggetto all'obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi. Ciò però non esclude che i B&B, gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza .
AFFITTACAMERE		



Si noti che anche **single porzioni di unità immobiliari**, se affittate con contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza.

Esempio

Mario Rossi, che concede in locazione breve o turistica **una sola stanza** della propria unità immobiliare sita a Palau, è tenuto a dotarla di rilevatori di fumo ed estintore portatile

Infine, in merito ai rilevatori di fumo per le strutture prive di impianto a gas, le FAQ **chiariscono** che:

sono esonerati dall'obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e **rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio**.

CARATTERISTICHE DEGLI ESTINTORI

Gli **estintori portatili** a norma di legge devono essere:

- ◆ ubicati in **posizioni accessibili e visibili**,
- ◆ in particolare, in prossimità degli accessi e in **vicinanza delle aree di maggior pericolo**;
- ◆ deve essere installato **un estintore ogni 200 metri** quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.



Esempio 1 – unità immobiliare su un solo piano (tratto da FAQ MIT 4.12)

Se l'unità immobiliare si sviluppa su un solo piano ed ha:

- ◆ superficie inferiore ai 200 mq, è sufficiente installare **un solo estintore**;
- ◆ superficie maggiore di 200 mq (ma inferiore a 400 mq), occorre installare **2 estintori**

Esempio 2 – unità immobiliare su più piani

Se l'unità immobiliare si sviluppa su tre piani, ciascuno da 60 mq (60 + 60 + 60 = 180 < 200 mq) occorre comunque installare un estintore per ogni piano (**totale 3**)

Gli **estintori** devono **avere**³:

- ◆ **capacità estinguente minima** non inferiore a 13°;
- ◆ **carica minima** non inferiore a 6 kg o 6 litri;
- ◆ una **numerosità** tale da garantire una **distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.**



Gli **estintori** devono poi essere **controllati periodicamente**, secondo le **istruzioni** contenute **nella norma tecnica UNI 9994-1** e nel manuale d'uso e manutenzione rilasciato dal produttore.

CASO PARTICOLARE	CHIARIMENTI FAQ MIT
Più appartamenti nello stesso stabile	Ogni appartamento oggetto di locazione breve o turistica dovrà essere munito dei propri dispositivi di sicurezza : rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibile ed estintori
Stabile già munito di estintori	Occorre procedere all'installazione dei dispositivi di sicurezza anche se lo stabile in cui si trova l'unità immobiliare è già dotato di estintori a norma . Infatti, la norma si applica alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal contesto in cui si trovano

CARATTERISTICHE DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE GAS E MONOSSIDO

I dispositivi da montare devono essere in grado di rilevare il rilascio:

- ◆ di **gas combustibili**;
- ◆ del **monossido di carbonio**.





Gli stessi devono altresì essere dotati almeno della **funzione di segnalazione dell'allarme idonea** ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.

Un'importante novità da rilevare nell'aggiornamento delle FAQ ministeriali riguarda la necessità o meno di installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializzato, con apposito progetto di impianto.

Mentre in un primo momento tale soluzione sembrava "obbligatoria", la versione aggiornata del quesito puntualizza che

³ Decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4.



	<p>si ritiene sufficiente la presenza all'interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.</p> <p>Detto in altri termini, il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ provvedere in autonomia all'acquisto, anche online, del dispositivo (anche amovibile);◆ procedere alla diretta installazione nella cucina dell'unità immobiliare. <p> Resta fermo che, qualora il locatore ritenesse opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, l'installazione degli stessi all'interno degli edifici è disciplinata dal Decreto MISE n. 37 del 22.01.2008, che stabilisce puntualmente i requisiti dei soggetti abilitati all'installazione degli impianti e la relativa documentazione a corredo dell'impianto stesso.</p>
REGIME SANZIONATORIO	<p>La concessione in locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per finalità turistiche o in locazione breve prive dei requisiti di sicurezza indicati è punita:</p> <ol style="list-style-type: none">1) con le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale applicabile, se si tratta degli obblighi di sicurezza degli impianti per chi svolge l'attività in forma imprenditoriale2) con la sanzione pecuniaria da 600,00 a 6.000,00 euro per ciascuna violazione accertata, se si tratta della violazione dell'obbligo di introdurre dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili <p> I controlli saranno effettuati dai Comuni dove sono ubicate le unità immobiliari, per il tramite della Polizia locale.</p>



LA RIFORMA FISCALE SULL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI/DONAZIONI E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Con il **D.Lgs 139/2024** si dà attuazione alla riforma fiscale, con **effetto dal 01.01.2025**, per il **riordino del sistema impositivo indiretto**, in particolare **imposta di registro**, imposta sulle **successioni e donazioni**, imposta di **bollo** e gli **altri tributi indiretti** diversi dall'IVA.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

LA RIFORMA FISCALE SULL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI/DONAZIONI E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI					
PREMESSA	<p>Il 02.10.2024 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231, il D.Lgs 139/2024 contenente le <i>“Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA”</i>.</p> <p>Si tratta di una serie di norme dirette a semplificare il calcolo e gli adempimenti relativi alle principali imposte indirette e che introducono significative novità in alcuni settori, come ad esempio in tema di cessioni di azienda e trust. Le novità entreranno in vigore dal 01.01.2025.</p> <p>La riforma modifica il Testo Unico sull'Imposta di successioni e donazioni (“TUS” – D.Lgs 346/1990) ed interviene sui seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imposta di successione e donazione; ◆ dichiarazione fiscale di successione telematica; ◆ Trust; ◆ cessione d'azienda in ambito familiare. 				
IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	<p>Il Decreto modifica il perimetro di applicazione dell'imposta di successione e donazione:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Testo ante riforma</th> <th style="text-align: center;">Testo post riforma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Art. 1</p> <p><i>1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi</i></p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Art.1</p> <p><i>1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione</i></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Viene, quindi, eliminato il riferimento alle <i>“altre liberalità tra vivi”</i> e viene precisato che l'imposta si applica anche ai trasferimenti a titolo gratuito, tra cui quelli derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.</p> <p>Per quanto riguarda la competenza territoriale per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione, la Riforma chiarisce il criterio dell'ultima residenza del defunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se questa non è nota, competente è l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 	Testo ante riforma	Testo post riforma	<p>Art. 1</p> <p><i>1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi</i></p>	<p>Art.1</p> <p><i>1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione</i></p>
Testo ante riforma	Testo post riforma				
<p>Art. 1</p> <p><i>1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi</i></p>	<p>Art.1</p> <p><i>1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione</i></p>				



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ se l'ultima residenza del defunto è all'estero, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia.
DEDUCIBILITÀ DALL'ASSE EREDITARIO DEI DEBITI DEL DEFUNTO	<p>In merito alla deducibilità dall'asse ereditario dei debiti del defunto è possibile portare in deduzione dal valore complessivo i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi purché il relativo importo sia stato utilizzato per gli scopi espressamente indicati dalla normativa.</p>
LE NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	<p>Una novità riguarda il sistema di liquidazione dell'imposta di successione per la quale viene previsto il versamento in autoliquidazione da parte del contribuente.</p> <p>Pertanto, dal 01.01.2025 il contribuente in sede di presentazione della denuncia di successione versare in autoliquidazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non solo le imposte ipotecarie e catastali, come già attualmente avviene, ◆ ma anche l'imposta di successione: quest'ultima imposta dovrà essere versata dal contribuente entro 90 giorni dal termine di presentazione della denuncia di successione e l'ufficio provvederà al controllo dell'autoliquidazione effettuata.
SVINCOLO DELLE SOMME DA PARTE DELLE BANCHE	<p>Altra novità riguarda la previsione dello svincolo (a determinate condizioni) da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari delle somme e attività cadute in successione anche prima della presentazione della dichiarazione di successione del de cuius. Le condizioni per godere di quanto previsto dalla norma sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'asse ereditario devono essere ricompresi beni immobili; ◆ la richiesta deve provenire dall'unico erede di età non superiore a 26 anni; ◆ lo svincolo è limitato alle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
MODIFICHE IN MATERIA DI TRUST	<p>La Riforma ha introdotto il nuovo art. 4bis del TUS che recepisce anche normativamente il principio della tassazione in uscita, lasciando, però, al disponente (colui che costituisce il trust) la scelta se optare, invece, per il versamento dell'imposta in modo volontario e anticipato al momento dell'apporto dei beni al trust.</p> <p>Con la modifica del comma 4ter dell'art. 3 del TUS vengono, infine, meglio precisati e chiariti i requisiti e le condizioni per godere dell'esenzione dall'imposta per il caso di trasferimento di aziende o di partecipazioni sociali nell'ambito familiare.</p> <p>Viene confermato che il beneficio spetta in caso di trasferimento in favore del coniuge e dei figli purché il trasferimento comporti l'acquisizione del controllo societario o l'integrazione di un controllo già esistente. Rispetto alla precedente formulazione vengono chiarite le ulteriori condizioni per godere del beneficio, distinguendo tra le varie ipotesi.</p>



RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024 PROROGATA AL 30 NOVEMBRE

Proroga al **30.11.2024** del termine per il **versamento dell'imposta sostitutiva**, per la **redazione/asseverazione della perizia di stima** e per la **rideterminazione del costo d'acquisto** di **terreni e partecipazioni possedute al 01.01.2024**. Tali bene devono essere **posseduti, non in regime d'impresa**, da parte di **sogetti che non esercitano l'attività economica** (persone fisiche, società semplici e associazioni professionali nonché enti non commerciali).

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.


RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024 PROROGATA AL 30 NOVEMBRE					
PREMESSA	<p>La "Legge di Bilancio 2024"⁴ aveva riproposto le agevolazioni fiscali⁵ riguardanti la rideterminazione:</p> <table border="1"><tr><td>del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa</td></tr><tr><td>dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche</td></tr></table> <p>Nella Gazzetta Ufficiale dell'08.10.2024 è stata pubblicata la Legge 143/2024, di conversione del c.d. "Decreto Omnibus"⁶. Tra le misure c'è il differimento dal 30.06.2024 al 30.11.2024 del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni.</p> <p>In particolare, è prorogato al 30.11.2024:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione o prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;♦ la redazione e asseverazione della perizia di stima; <p>Lo scopo dell'agevolazione è rendere appetibile la vendita dei beni rivalutati, riducendo il valore della plusvalenza derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto.</p> <p>L'affrancamento è quindi da considerarsi, in generale, conveniente per il contribuente, in quanto lo stesso potrà versare un'imposta sostitutiva sul valore derivante dalla perizia, al posto delle più gravose imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione in questione.</p>	del valore di acquisto delle partecipazioni , detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa	dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche		
del valore di acquisto delle partecipazioni , detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa					
dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche					
AMBITO APPLICATIVO	<p>La rivalutazione può essere effettuata da parte di:</p> <table border="1"><tr><td>persone fisiche</td></tr><tr><td>società semplici</td></tr><tr><td>associazioni professionali</td></tr><tr><td>enti non commerciali</td></tr></table>	persone fisiche	società semplici	associazioni professionali	enti non commerciali
persone fisiche					
società semplici					
associazioni professionali					
enti non commerciali					

⁴ art. 1, comma 52 della Legge 213/2023.

⁵ introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della Legge 448/2001.

⁶ D.L. 113/2024.



	<p>società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001, sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne hanno riacquisito la piena titolarità</p> <p> Il maggior valore attribuito per effetto della rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio in cui è effettuato il versamento dell'intera imposta sostitutiva o della prima rata.</p> <p>Ricordiamo che l'oggetto di rivalutazione possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti all'01.01.2024, a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; ◆ le partecipazioni possedute all'01.01.2024, a titolo di proprietà e usufrutto. 						
<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA</p>	<p>Ai fini della rivalutazione è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il versamento di un'imposta sostitutiva, e ◆ la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del 01.01.2024. <p>L'imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, l'aliquota del 16%</p> <table border="1" data-bbox="512 1059 1393 1279"> <thead> <tr> <th colspan="2">ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Partecipazione qualificata</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">16%</td> </tr> <tr> <td>Partecipazione non qualificata</td> </tr> <tr> <td>Terreno</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione entro il 30.11.2024, ovvero ◆ in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1° rata entro il 30.11.2024; ✓ 2° rata entro il 30.11.2025 + interessi 3% annuo; ✓ 3° rata entro il 30.11.2026 + interessi 3% annuo. 	ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA		Partecipazione qualificata	16%	Partecipazione non qualificata	Terreno
ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA							
Partecipazione qualificata	16%						
Partecipazione non qualificata							
Terreno							
<p>REDAZIONE DELLA PERIZIA</p>	<p>Entro il 30.11.2024 deve altresì essere redatta e asseverata, da parte di un professionista abilitato, la perizia giurata di stima.</p> <p>Tale perizia può essere predisposta dai seguenti soggetti, differenziati a seconda del bene da rivalutare:</p> <table border="1" data-bbox="488 1753 1417 2027"> <thead> <tr> <th>BENE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE</th> <th>SOGGETTO CHE PUÒ REDIGERE LA PERIZIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Partecipazione</td> <td>iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili</td> </tr> <tr> <td>iscritto nell'elenco dei revisori legali dei conti</td> </tr> <tr> <td>perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34</td> </tr> </tbody> </table>	BENE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE	SOGGETTO CHE PUÒ REDIGERE LA PERIZIA	Partecipazione	iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili	iscritto nell'elenco dei revisori legali dei conti	perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34
BENE OGGETTO DI RIVALUTAZIONE	SOGGETTO CHE PUÒ REDIGERE LA PERIZIA						
Partecipazione	iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili						
	iscritto nell'elenco dei revisori legali dei conti						
	perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34						



Terreno

iscritto all'Albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili

perito iscritto alla CCIAA ex R.D. n. 2011/34

Ai fini dell'**asseverazione** la perizia può essere presentata presso:

- ◆ la Cancelleria del Tribunale;
- ◆ un ufficio del Giudice di pace;
- ◆ un notaio.



La perizia e i dati dell'estensore della stessa devono essere **conservati** dal contribuente ed **esibiti** o trasmessi all'Amministrazione Finanziaria in caso di **richiesta**.

Nel corso del tempo, in merito alla rivalutazione dei beni, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere **inferiore** a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione

è possibile, per i soggetti che usufruiscono della rivalutazione all'01.01.2024, **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta **quanto già versato** in occasione delle precedenti rivalutazioni. in tal caso:

- ◆ oltre a poter scomputare l'imposta sostitutiva già versata in precedenza,
- ◆ **non è richiesto il versamento delle rate ancora pendenti**, relative all'eventuale precedente rivalutazione

Per le partecipazioni quotate **l'opzione per l'affrancamento deve essere comunicata all'intermediario finanziario** presso cui sono depositate le partecipazioni quotate.



CREDITO ACQUISTO MATERIALI DA RECUPERO: DOMANDE AL VIA

INTRODUZIONE


Nella [Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio](#) è stato pubblicato il decreto del M.A.S.E (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con i **criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta per l'acquisto di materiali di recupero**⁷. Il credito di imposta è concesso, previa apposita istruttoria nella **misura del 36% delle spese ammissibili, entro il limite annuale di 20.000 euro**. Con avviso pubblicato sul sito del Ministero è stato comunicati che le **domande** inerenti le spese sostenute nel 2023 possono essere **presentate entro il 20 dicembre 2024**

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile presentare la domanda.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** il credito d'imposta per l'acquisto di materiali di recupero?
2. Chi sono i **beneficiari della misura**?
3. Quali sono le **spese ammissibili**?
4. **Quando** si può presentare **la domanda**?
5. Qual è l'**agevolazione concedibile**?
6. Quali sono i controlli?
7. Quando c'è la **revoca**?
8. Ci sono ulteriori **FAQ e chiarimenti**?

⁷ di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023,



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA E' IL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DA RECUPERO?

R.1. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, concesso, previa apposita istruttoria, nella misura del **36% delle spese ammissibili**.

Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un **rimborso delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l'acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero**, fino ad un importo massimo annuale di **20.000 euro per ogni impresa beneficiaria**.

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

R.2. L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

a)	sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese ;
b)	svolgono un'attività economica in Italia , disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c)	si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
d)	hanno acquistato <ul style="list-style-type: none"> ◆ prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero ◆ imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, ◆ imballaggi in carta e cartone, ◆ imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro;

Per espressa previsione, sono in ogni caso **escluse dalle agevolazioni in commento**, le imprese:

- a) destinatarie di **sanzioni interdittive**⁸;
- b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come **causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie** pubbliche o comunque a ciò ostative.

D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.3. Sono ammissibili all'agevolazione le **spese, sostenute negli anni 2023 e 2024**, relative all'acquisto di:

a)	prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata , o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica
b)	imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi: <ol style="list-style-type: none"> i. gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da

⁸ ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni



	quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; ii. gli imballaggi in legno non impregnati
c)	imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta
d)	imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio
e)	imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro .



I prodotti e gli imballaggi di cui sopra devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste [dall'allegato 1 del decreto](#).

L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da **un'apposita attestazione** resa⁹

- ◆ dal presidente del collegio sindacale ovvero
- ◆ da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o
- ◆ da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o
- ◆ nell'albo dei periti commerciali o
- ◆ in quello dei consulenti del lavoro, ovvero
- ◆ dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

A tal fine, l'attestazione certifica:

a)	l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite.
b)	l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente
c)	l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture
d)	che l'impresa proponente non ha ottenuto , a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato ¹⁰ .

D.4 QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

R.4. Per accedere all'agevolazione, **i soggetti in possesso dei requisiti previsti** devono **presentare al Ministero un'apposita istanza**, contenente i dati e le informazioni di [cui all'allegato 2](#), **esclusivamente per via telematica**. Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il **possesso dei requisiti** previsti dal decreto, ivi inclusi quelli di **carattere tecnico** relativi ai beni rendicontati [come](#)

⁹ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

¹⁰ notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».



[indicati nell'allegato 1](#) e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, allegandone l'attestazione.

Lo sportello per la presentazione delle **istanze relative alle spese sostenute nel 2023** sarà attivo:

- ◆ **dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024,**
- ◆ **fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.**

Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le **spese sostenute dalle imprese nel corso dell'anno 2023** e potranno essere presentate **tramite la procedura informatica accessibile al link: <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>.**

Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell'ambito dello sportello saranno **valutate a prescindere dall'ordine temporale di presentazione dell'istanza.**



D.5 QUAL È L'AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE?

R.5. L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria, nei limiti delle risorse disponibili nella **misura del 36% delle spese ammissibili**, ed è **fruita sotto forma di credito d'imposta¹¹**.

Come anticipato, l'**agevolazione massima** concedibile per il soggetto beneficiario, **nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025**, non può, comunque, **eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro**.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	Credito d'imposta al 36% entro il limite annuale di 20.000 euro
---------------------------------	---

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità, il Ministero procede al **riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario**.

L'agevolazione **non è cumulabile**, con riferimento alle medesime spese, con **altre agevolazioni pubbliche** che si configurino come aiuti di Stato¹².

¹¹ ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

¹² Tuttavia, il credito di imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.



Il credito d'imposta

- a) **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive
- b) e **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR
- c) **è utilizzabile esclusivamente in compensazione¹³** senza l'applicazione dei limiti¹⁴ presentando il **modello F24 unicamente** attraverso i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento¹⁵.
- d) è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

D.6 QUALI SONO I CONTROLLI?

R.6 Per quanto riguarda i controlli, il Ministero

1. **trasmette all'Agenzia delle entrate**, preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione, **l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso**. In maniera analoga, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
2. **procede a effettuare idonei controlli e ispezioni**, a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.
3. **verifica, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), il rispetto** da parte del beneficiario del massimale previsto dai Regolamenti "de minimis" e procede alla registrazione dell'aiuto nel predetto Registro.

D.7 QUANDO C'È LA REVOCA?

R.7 Il L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi:

a)	venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b)	il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli
c)	venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione, totale e parziale

Una volta disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito.

¹³ ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

¹⁴ di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

¹⁵ L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.



D.8 CI SONO ULTERIORI FAQ E CHIARIMENTI?

R.8. Sì, sulla [pagina del Ministero dedicata alla Misura](#) è possibile trovare i seguenti documenti:

RISORSE UTILI
DECRETO 2 APRILE 2024
FAQ
SCHEMA ATTESTAZIONE SPESE
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ONERI INFORMATIVI
MANUALE UTENTE PRESENTAZIONE DOMANDA

In ogni caso, eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse

MAIL	info.materialidirecupero@mase.gov.it
TELEFONO	numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 398752 del 28 ottobre 2024](#)

Disposizioni concernenti la **comunicazione** dei dati all'Anagrafe Tributaria **da parte degli operatori finanziari** di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

- ◆ [Allegato 1 – Modalità di compilazione - pdf](#)
- ◆ [Allegato 2 – Specifiche tecniche - xlsx](#)

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 51/E del 25 ottobre 2024](#)

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", **dell'importo annuo dovuto per l'iscrizione all'albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco** di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

[Risoluzione 52/E del 25 ottobre 2024](#)

Istituzione del **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1** di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 e ridenominazione del codice tributo "6903".

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 210 del 25.10.2024 alla n. 213 del 30.10.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di OTTOBRE 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 31.10.2024 AL 15.11.2024

Giovedì 31 ottobre 2024

Termine ultimo per la **presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2024** relativo al **periodo d'imposta 2023** per le **Persone fisiche e Società / associazioni ex art. 5, TUIR**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel (**termine prorogato** dal d.lgs. n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale, in luogo del 15 ottobre).

Ultimo giorno utile per la presentazione del **modello Redditi precompilato** e per inviare il **modello Redditi correttivo del 730** (da inviare se dopo aver inviato il 730 il contribuente si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato).

Ultimo giorno utile per la presentazione di **Redditi aggiuntivo del 730 precompilato inviato** (frontespizio e i quadri RM, ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni, RS, RT e RU).

Ultimo giorno utile per la presentazione del **modello Redditi con quadro LM e Concordato Preventivo**.

Giovedì 31 ottobre 2024

Termine ultimo per la **presentazione del Mod. REDDITI / IRAP 2024** relativo al periodo d'imposta 2023 per i **Soggetti IRES (srl, spa, ecc.) con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel (**termine prorogato** dal d.lgs. n. 108/2024, correttivo della riforma fiscale, in luogo del precedente termine del 15 ottobre).
Per i **soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, devono presentare la dichiarazione **entro l'ultimo giorno del 10° mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, in luogo del quindicesimo giorno del decimo mese (11° mese per i soggetti ai quali è applicabile la norma transitoria ex art. 11, comma 2, D.lgs. n. 1/2024).

Giovedì 31 ottobre 2024

Gli **eredi delle persone decedute nel 2023 o entro il 30 giugno 2024**, devono presentare esclusivamente in via



telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

Giovedì **31 ottobre 2024**

I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al **versamento della quarta rata trimestrale del canone RAI** (18,62 a rata per l'anno 2024 in quanto per l'anno 2024, l'importo del canone annuo è stato ridotto a 70 euro, articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Giovedì **31 ottobre 2024**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di settembre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Giovedì **31 ottobre 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a settembre 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento



dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **settembre 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 ottobre 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**
- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)



- ◆ **l'app IO**, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero **l'IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. **Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Giovedì **31 ottobre 2024**

I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione "Ue" o "non Ue" devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'invio **della dichiarazione Iva OSS** che contiene **le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 3° trimestre 2024**, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop - OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Gli autotrasportatori devono presentare la **dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del d.lgs. n.504/95 **entro il 31 ottobre**



2024, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel **terzo trimestre 2024** (periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2024), tramite il software reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <https://www.adm.gov.it>.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno per accedere alla procedura di **riversamento spontaneo**, di **regolarizzare, senza addebito di sanzioni** ed interessi, **degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 145/2013, **prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021**, convertito dalla L. 215/2021.

La sanatoria riguarda i **crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2022**.

La scadenza per la **presentazione della domanda** di accesso alla procedura di sanatoria è stata **prorogata al 31 ottobre 2024** (in luogo del 30 giugno, scadenza già precedentemente posticipata con il collegato alla Legge di Bilancio 2024). Il **versamento dell'importo** della regolarizzazione, **tramite modello F24**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del **mese precedente**.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Termine ultimo per la presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari** relativa all'anno 2023 - **Mod. "770/2024 Redditi 2023"**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.



L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la **Certificazione unica** e, qualora richiesto, la **Certificazione degli utili**. Ricordiamo che con [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 04.03.2024 n. 13](#) viene chiarito che tenuto conto che i **dati delle CU di lavoro autonomo "professionale"** sono **utilizzate quest'anno solo in forma sperimentale**, si ritiene che per l'anno d'imposta 2023 **le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024** (come i redditi di lavoro autonomo "professionale") **possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024** (termine di presentazione del Modello 770).

Giovedì **31 ottobre 2024**

Ultimo giorno utile per l'invio dell'istanza per la richiesta del **contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%**.

L'istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate e può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato, in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.

Giovedì **31 ottobre 2024**

L'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (**ISCRO**), è **riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps** che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, con specifici requisiti di reddito negli anni precedenti la domanda.

Per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare **domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31.10.2024**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'INPS, previa autenticazione con le credenziali digitali, accedendo al seguente [servizio](#).

Giovedì **31 ottobre 2024**

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,



devono **inviare esclusivamente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate **l'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2024** (entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), utilizzando il **mod. IVA TR**.

Giovedì **31 ottobre 2024**

Le parti contraenti di **contratti di locazione e affitto** che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/10/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Lunedì **11 novembre 2024**

Ultimo giorno utile per la **presentazione del 730 correttivo di tipo 2** all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web precompilata.

Ricordiamo che, se il contribuente riceve dall'Agenzia delle Entrate una mail che invita ad accedere alla dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti, potrebbe essere che il sostituto di imposta che è stato indicato abbia inoltrato all'Agenzia un avviso di diniego nell'effettuare il conguaglio fiscale.

Il **diniego del sostituto** può verificarsi se, dopo la presentazione del 730, il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato/perso lavoro dopo aver presentato la dichiarazione.

Quindi, in caso di diniego, è possibile:

- ♦ [indicare "Nuovo sostituto" e procedere all'invio del modello 730 integrativo di tipo 2;](#)
- ♦ [indicare "Nessun sostituto" e procedere all'invio del modello 730 integrativo di tipo 2](#)

Venerdì **15 novembre 2024**

Versamento della **seconda rata** dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** posseduti, non in regime di impresa, **al 1° gennaio 2023** e di **titoli, quote o diritti negoziati** nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **15 novembre 2024**

Versamento della **terza ed ultima rata** dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la **rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** posseduti **alla data del 1° gennaio 2022**. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24



con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **15 novembre 2024**

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì **15 novembre 2024**

Ultimo giorno utile per **i soggetti titolari di redditi di pensione** di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo **non superiore a euro 18.000,00 annui**, titolari di abbonamento alla televisione per richiedere al proprio ente pensionistico di **effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione**, a partire dall'anno 2025, tramite ritenuta sulle rate di pensione. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l'esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

Venerdì **15 novembre 2024**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

